

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

(V. Stampato Camera n. 2908)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
2 febbraio 1989*

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO

CHE INTEGRA LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FIRMATI A VIENNA IL 29 GIUGNO 1981

Con riferimento alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981, i sottoscritti hanno concordato la seguente disposizione supplementare che forma parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che, in relazione alle disposizioni dell'articolo 29, allorchè le disposizioni della Convenzione del 1925 ammettano uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato dalla Convenzione del 1981, tali disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 1985.

Le domande di rimborso o di accertamenti di imposta, cui dà diritto il presente Protocollo, con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e che terminano, al più tardi, il 31 dicembre 1985, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del Protocollo stesso o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.

Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna il 25 novembre 1987 in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.